

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 1950

(62^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni per la concessione del contributo statale nella costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo in provincia di Trento » (N. 283-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

FAZIO, relatore	Pag. 627
CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	628, 629, 630
GENCO	628, 629
FERRARI	628, 629, 631
TROIANO	629
VOCOLI	630

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Ceschi, Conti, Corbellini, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lavia, Lopardi, Mancini, Mariotti, Panetti, Romano Domenico, Santmartino, Tommasini, Troiano e Voccoli.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi, e il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Battista.

GENCO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni per la concessione del contributo statale nella costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo in provincia di Trento » (N. 283-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la concessione del contributo statale nella costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo in provincia di Trento ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fazio.

FAZIO, relatore. Il disegno di legge che venne al nostro esame nella seduta dell'11 marzo recava uno stanziamento di 147 milioni annui, rappresentati dalla rivalutazione del contributo che era stato accordato nell'ottobre del 1939 in ragione di lire 36.500.000 annue per trenta anni. Il Presidente della Commissione finanze e tesoro, intervenuto alla nostra riunione, fece presente che alcuni lavori erano già eseguiti ed erano utilizzati dalle Società, per cui bisognava ridurre per l'avvenire questi contributi, non più calcolandoli sull'insieme dell'opera, ma solo sulla parte dei lavori ancora da eseguire. Fu proposto pertanto di ridurre questi contributi per gli anni successivi da 147 a 135 milioni. Il Senato ha così deliberato e il progetto di legge è stato da noi così approvato: « Per

l'aggiornamento della sovvenzione concessa, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, alla Società anonima serbatoi montani per irrigazione ed elettricità (S.M.I.R.R.E.L.) per la costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo in provincia di Trento, è autorizzata per ciascuno degli esercizi 1948-1949 e successivi sino al 1977-78 la spesa di lire 135.000.000 ».

Il disegno di legge è andato alla Camera ed è stato ampiamente discusso tanto che ci è ritornato con molte modificazioni.

La Commissione della Camera ha ritenuto in primo luogo che con le parole « Per l'aggiornamento della sovvenzione ecc. » si venisse a riconoscere un diritto di aggiornamento, che è preferibile non dare alla Società, ed ha soppresso questo concetto adattando la semplice dizione: « Per le opere di costruzione ecc ».

In secondo luogo si è ritenuto opportuno non specificare che la Società dovesse essere la S.M.I.R.R.E.L., ed in conseguenza la Commissione della Camera dei deputati ha deciso di sopprimere questo richiamo alla Società e di limitare la dizione della legge proprio all'opera in sé e per sé considerata.

Altra variante consiste nel fatto che non si parla più di 135 milioni fissi, prestabiliti, ma si dice che di anno in anno si stabilirà il contributo, sentito il Genio civile e fatti i debiti calcoli, fino ad un massimo di 135 milioni.

Non solo, ma per quel che riguarda le due annualità 1948-49 si è detto: liquidiamo la S.M.I.R.R.E.L. in base ai lavori che ha eseguito, per cui l'articolo 1 del testo della Camera suona così: « ...il contributo stesso sarà liquidato, per la quota di lavori già eseguiti alla data del 31 dicembre 1949, nella misura del 50 per cento del costo delle medesime, quale risulta dal progetto esecutivo approvato con citato regio decreto 20 ottobre 1939, n. 7064/7358 ».

All'articolo 2 si è detto: « Per la quota di lavori ancora da eseguire alla data del 1° gennaio 1950, il contributo di cui al precedente articolo 1 potrà essere accordato in base al preventivo della spesa che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze e corrisposto in trenta annualità posticipate entro il limite annuo di lire 135.000.000.

La spesa relativa graverà sui fondi stanziati nel capitolo 296 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-1950 approvato con legge 31 ottobre 1949, n. 785 e corrispondenti degli esercizi successivi fino all'esercizio 1978-79 ».

Queste sono le varianti apportate dalla Commissione della Camera dei deputati, le quali in fondo non spostano la sostanza della questione, ma danno garanzie maggiori e migliori precisazioni. Propongo pertanto che la Commissione del Senato approvi il disegno di legge nel testo deliberato dalla Camera dei deputati.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla da aggiungere a quello che chiaramente ha esposto l'onorevole Fazio. In sostanza nulla è cambiato circa il merito, rispetto alle decisioni adottate precedentemente; la Camera, soprattutto per iniziativa della Commissione di finanze, si è preoccupata di dare una formulazione al disegno di legge che escludesse la possibilità della creazione di un qualunque precedente in materia. A me sembra che in proposito la Camera dei deputati abbia deliberato giustamente e che nulla si possa obiettare a tale decisione. Inoltre è stata modificata la data di inizio della concessione del contributo, spostandola, come è logico, da questo esercizio in avanti e non con effetto retroattivo. Per il resto nulla è stato modificato.

GENCO. Prescindendo da ogni questione di forma, accettando tutte le spiegazioni date dal relatore e dell'onorevole Sottosegretario, non mi sembra che il contributo da corrispondere per i trenta anni successivi debba essere dato in base al preventivo della spesa e non piuttosto in base al consuntivo. Data, infatti, la stabilizzazione dei prezzi, il consuntivo potrebbe essere minore del preventivo, e sarebbe opportuno liquidare queste 30 annualità sul consuntivo.

FERRARI. In realtà credo che la Camera abbia esaminato il disegno di legge con maggior diligenza di quella che abbiamo usato noi e che la Camera qualche cosa di buono abbia fatto. Io però, malgrado questa qualcosa, non sono ancora favorevole al disegno di legge; non vedo sufficientemente chiaro un punto fondamentale: questa opera è in realtà eseguita? È eseguita in buona parte? Rimane ancora molto da eseguire? Perché, da appunti che sono in mio possesso, a me risulta che abbiamo un progetto approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel 1939, in base al quale venne

accordato, nel 1939, un contributo dello Stato del 50 per cento. Con una legge successiva questo contributo venne dato su un capitale di 72 milioni e rotti, onde la metà sarebbe di 36 milioni e rotti. Si fissò inoltre una partecipazione dello Stato agli utili eventuali della Ditta; poi i lavori furono sospesi per ragioni belliche e ne sono stati eseguiti solamente una parte; mi pare che si parlasse di 11 milioni di lavori eseguiti. I lavori poi furono ripresi e a me risulterebbe che questi lavori ripresi sono stati ultimati o pressoché ultimati.

Ora noi verremmo a dare un contributo ad una Società per eseguire dei lavori dai quali essa già ricava degli utili concreti. Il fatto che lo Stato partecipi a questi utili è una cosa che poi concretamente non si verifica mai: tutte le Società sono passive quando si tratta di dare degli utili allo Stato. Cosa invece che non accade per le aziende municipalizzate, le quali, pur non applicando aumenti alle tariffe, riescono ad avere degli utili e pagano il proprio personale meglio delle altre imprese.

Mi associo inoltre a quello che ha detto l'onorevole Genco: perchè il pagamento non si effettua sul consuntivo? Non è giusto che lo Stato debba pagare su un preventivo che poi allo stato dei fatti si può rivelare molto elastico.

Per queste considerazioni, che mi riservo di sviluppare maggiormente, dichiaro che il gruppo comunista è contrario a questo disegno di legge.

TROIANO. Vorrei far notare al Presidente che gli stampati relativi a questo disegno di legge sono stati da me ricevuti questa mattina. Ora io penso che ogni senatore abbia il diritto di sapere quello che si deve discutere e di prepararsi in proposito. Inoltre vorrei far notare che, mentre si dice che la legge è stata modificata solo formalmente, in realtà essa è stata modificata nella sostanza, perchè, infatti, mentre nell'articolo approvato dal Senato si parlava di una somma precisa, nell'articolo modificato dalla Commissione della Camera dei deputati si stabilisce la misura del 50 per cento del costo dei lavori eseguiti. Sarebbe bene sapere quali ragioni hanno determinato questa modifica, perchè qui si tratta di una società privata che usufruisce del denaro dello Stato, denaro che, già uscito una volta dalle tasche del contribuente, viene poi a gravare una seconda volta sul contribuente stesso.

Infatti queste Società per la produzione di elettricità gravano in maniera esosa i loro prezzi per far sì che gli azionisti abbiano degli utili favolosi.

Comunque, mancando la necessaria preparazione su questo disegno di legge, a causa del ritardo nell'invio degli stampati, faccio una proposta di rinvio.

GENCO. A me pare che non sia il caso di rinviare questo disegno di legge, dato che abbiamo avuto tutto il tempo per farci un'idea sufficiente sull'argomento di cui si tratta.

Sul fatto poi che lo Stato conceda dei contributi a queste Società elettriche, nulla in contrario, ma vorrei che analogo principio valesse anche per gli impianti dell'Italia meridionale. Ritengo, inoltre, che non si possa parlare di un *deficit* dello Stato per questa sovvenzione; infatti, nel momento stesso in cui la Società si mette a produrre elettricità, lo Stato impone una tassa per chilowatt-ora, e in breve tempo può rivalersi ampiamente dei fondi che ha impegnato; si realizza inoltre una maggior produzione di energia elettrica a tutto vantaggio delle industrie italiane.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti la proposta di sospensiva del senatore Troiano.

(Non è approvata).

FERRARI. Desidero rispondere all'onorevole Genco il quale dice che ci dobbiamo preoccupare per la produzione dell'energia elettrica. E' vero, l'elettricità ci manca, tutti d'accordo, e ci preoccupiamo quindi di finanziare gli impianti elettrici. Ma questo non vuol dire che i danari si debbono spendere a fondo perduto; sono con voi quando affermate che fra sessanta anni, fra novanta anni, quando la concessione scadrà, lo Stato diventerà proprietario; ma finanziare non vuol dire dare. Vi sono tanti altri modi per risolvere il problema. Si dice: lo Stato prenderà un tanto per ogni chilowatt-ora, con imposte ecc.; ma anche la Società prende la sua parte, mentre lo Stato potrebbe prender tutto, anche quello che va alla Società! Quindi, indipendentemente da altre considerazioni che potrei anche svolgere, ripeto che noi voteremo contro.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo disegno di legge è già stato discusso da questa Commissione che ha avuto

modo di esaminarlo, ponderarlo ed infine di approvarlo. Trasmesso alla Camera, esso è stato modificato dalla Commissione competente, non nella sostanza ma nella forma e, a mio avviso — concordemente a quanto afferma l'onorevole relatore — migliorato, perchè la forma che gli è stata data dalla Commissione della Camera dei deputati elimina, per quanto possibile, ogni pericolo di creare dei precedenti e fa sì che non si cada nell'inconveniente, rilevato dalla Commissione di finanze, per cui un disegno di legge il Potere legislativo avrebbe finito per attribuirsi della responsabilità di ordine amministrativo che invece è bene restino attribuite al competente Ministero che deve rispondere delle sue decisioni. Stando così le cose, non vedo la ragione di dover ritornare sul merito del disegno di legge; io penso che si dovrebbero esaminare soltanto le modifiche di forma apportate dalla Camera ed eventualmente discutere su di esse, ma null'altro. Se però, a scopo di maggiore chiarezza, la Commissione ritiene che io debba rifare la storia di tutta la questione, sono a sua disposizione.

VOCOLLI. A me pare che ognuno possa prendere posizione in base a quello che è avvenuto qui in Commissione durante la prima discussione di questo disegno di legge. Non mi sembra affatto utile tornare alla sostanza della legge, dato che già nella prima discussione ciascuno di noi ha avuto modo di esprimere il proprio assenso o il proprio dissenso per il disegno di legge in questione, a seconda del rispettivo punto di vista. Ora, tenendo conto che la sostanza del disegno di legge non è mutata, ma soltanto la forma, io credo che la votazione di oggi non debba essere diversa da quella dell'altra volta. Non vedo quindi la ragione di riaprire la discussione sulla sostanza del disegno di legge che ormai è ben definita e dinanzi alla quale l'orientamento di ciascuno di noi si è già precisato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La forma del disegno di legge, ripeto, è migliorata rispetto a quella precedente, in quanto che, mentre nel vecchio testo si faceva un esplicito riferimento ad una ditta e si cadeva così nell'inconveniente cui accennavo poco fa di introdurre nella legge quello che è e deve essere un atto amministrativo del Ministero, questo nel testo attuale non è più.

Nel testo precedente si parlava inoltre di aggiornamento e così si poteva correre il pericolo

di creare un precedente, che invece non si desidera; nel vecchio testo si stabiliva il contributo nella cifra fissa di 135 milioni annui, mentre nel nuovo testo si pone tale cifra solo come limite massimo, il che naturalmente lascia — e su questo richiamo la vostra attenzione — alla piena e completa responsabilità dell'organo esecutivo, cioè del Ministero dei lavori pubblici, di rispondere dell'importo che si concederà per l'esecuzione di quest'opera. Il Parlamento, cioè, pone solo un limite massimo, ma non determina una cifra precisa.

Si ha, direi, un miglioramento anche nella sostanza in questo punto: mentre nel vecchio disegno di legge, nell'ipotesi che esso fosse approvato rapidamente, si stabiliva che la decorrenza del contributo potesse iniziare con l'esercizio finanziario 1948-49, col nuovo disegno di legge si stabilisce che essa dovrà iniziare con il bilancio 1949-50, poichè evidentemente, se il disegno di legge sarà approvato, nei mesi prossimi si potrà procedere a tutte le incombenze per i preventivi, per gli atti aggiuntivi, ecc., per cui dall'esercizio di quest'anno potrà decorrere la corresponsione del contributo.

Circa l'obiezione del senatore Genco, riguardante la questione del preventivo, dirò che essa è superata dalle disposizioni del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, dato che il disegno di legge si articola evidentemente nei limiti delle disposizioni di quel testo unico, il quale stabilisce che il contributo viene accordato sulla base del preventivo, ma stabilisce altresì che ad ultimazione dell'opera si esegue un consuntivo e, nell'ipotesi che risulti una spesa inferiore, il contributo va diminuito corrispondentemente. Quindi nessuna preoccupazione da questo punto di vista.

Detto questo per quanto riguarda la forma, non mi sembra di dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per le opere di costruzione del serbatoio del Forte Buso sul Travignolo, in provincia di Trento, ammesso a fruire con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 7064/7358, del contributo statale a nor-

ma degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il contributo stesso sarà liquidato, per la quota di lavori già eseguiti alla data del 31 dicembre 1949, nella misura del cinquanta per cento del costo delle medesime, quale risulta dal progetto esecutivo approvato col citato regio decreto 20 ottobre 1939, n. 7064/7358.

(È approvato).

Art. 2.

Per la quota di lavori ancora da eseguire alla data del 1° gennaio 1950, il contributo di cui al precedente articolo 1 potrà essere accordato in base al preventivo della spesa che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze e corrisposto in trenta annualità posticipate entro il limite annuo di lire 135 milioni.

La spesa relativa graverà sui fondi stanziati nel capitolo 296 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50 approvato con legge 31 ottobre 1949, n. 785, e corrispondenti degli esercizi successivi fino all'esercizio 1978-79.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il nuovo titolo della legge approvato dalla Camera dei deputati: « Disposizioni per la concessione del contributo statale nella costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo in provincia di Trento ».

(È approvato).

FERRARI. Prima che sia posto ai voti l'intero disegno di legge, dichiaro che il nostro gruppo voterà contro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.